

Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 02 gennaio 2019

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 455 del 19 dicembre 2018

Approvazione dell'esito di gara di attribuzione del contratto inerente l'erogazione di un mutuo pari a € 23.450.000,00 per la realizzazione di interventi di ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici occorsi in Lombardia nel mese di maggio dell'anno 2012, nonché del relativo schema di contratto di mutuo da sottoscrivere con cassa depositi e prestiti spa e delega alla relativa sottoscrizione

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di
Commissario delegato

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo Stato di Emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo - da ultimo con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Dato atto del disposto delle seguenti Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Visto l'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*», il quale so-

stituisce l'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 con il seguente:

- Art. 43-ter (*Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione*). - 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione e delle opere di urbanizzazione primaria ivi, compresa la rete di connessione dati, nei centri storici urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziari direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro».

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2018, n. 20995 registrato dalla Corte dei conti il 3 maggio 2018, con il quale, per consentire ai Commissari delegati il perfezionamento degli atti necessari alla stipula dei mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica per complessivi 350 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, sono state disposte variazioni sia in termini di competenza sia in termini di cassa ed è stato iscritto sul capitolo 7440 lo stanziamento di 22 milioni di euro proveniente dal cap. 7810;

Vista quindi la corrispondenza intercorsa tra Commissario Delegato Regione Lombardia e Ministero delle Economie e delle Finanze, e più precisamente:

- la nota n. C1.2018.744 del 16 febbraio 2018 con cui il Commissario ha inoltrato una prima richiesta per l'attivazione delle risorse previste dal disposto dell'articolo 1, comma 718, della suddetta legge n. 205 del 2017, allegando un primo cronoprogramma di utilizzazione dei fondi ed un primo elenco di interventi da finanziare;
- la pec, acquisita agli atti con protocollo n. C1.2018.3676 del 13 luglio 2018, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Circolare RGS n. 15/2007, ha chiesto di trasmettere una nuova richiesta da parte di ciascun Commissario, che confermi la quota di rispettiva competenza (stabilita per la Regione Lombardia, in euro 23.450.000, pari al 6,7% dell'importo complessivo), secondo le disposizioni della citata circolare;
- la nota protocollo n. C1.2018.3993 del 30 luglio 2018 con cui il Commissario Delegato ha trasmesso al Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la scheda di riepilogo in formato standard, con cui è stata confermata altresì la quota spettante pari ad € 23.450.000,00.

Vista la nota prot. n. DT 94647 del 13 novembre 2018 con cui l'Ufficio V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2018, n. 20107, registrato alla Corte dei Conti in data 5 novembre 2018, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo in attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 43-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come sostituito dall'art. 1, comma 718, della legge n. 205/2017.

Dato atto inoltre che con nota protocollo n. DT 101524 del 3 dicembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risposto al Commissario Delegato per l'Emilia Romagna il proprio parere favorevole allo schema di contratto di Mutuo e ha trasmesso contestualmente il tasso di interesse massimo applicabile sui mutui così come previsto dall'art. 45 comma 32 della legge n. 448/1998.

Richiamati:

- il decreto del Commissario delegato per l'emergenza sisma della Regione Emilia Romagna n. 2985 del 4 dicembre 2018 con cui è stata avviata la procedura di affidamento per l'accensione di un mutuo venticinquennale con oneri di ammortamento a carico dello Stato. CIG master

771206555D ai sensi degli artt. 4 e 17 del d.lgs.50/2016;

- la nota C1.2018.0007172 del 5 dicembre 2018 con cui il Commissario Delegato per la Regione Lombardia ha autorizzato il Commissario Delegato per l'Emilia Romagna ad avviare le procedure per la selezione dei contraenti per il perfezionamento dell'operazione finanziaria di attualizzazione dei contributi di cui all'art. 1 comma 718 legge 24 aprile 2017 n. 50;
- il decreto n. 3117 del 17 dicembre 2018 del Commissario Delegato per l'Emilia Romagna inerente la «Nomina Commissione giudicatrice nell'ambito Perfezionamento dell'operazione finanziaria di attualizzazione dei contributi di cui all'art.1, comma 718 legge n. 205/2017 per un importo di 350 milioni. Procedura di evidenza pubblica anche per conto della Regioni Lombardia e Veneto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici di cui al decreto n. 2985 del 4 dicembre 2018 con il quale è stata nominata la Commissione per l'esame delle offerte pervenute a seguito della richiesta inviata in data 4 dicembre 2018 protocollo CR/2018/0042730 a 10 istituti di credito di portata nazionale.

Visti gli esiti della Commissione per l'esame delle offerte di cui sopra, tenutasi in data 17 dicembre 2018 nella sede della Regione Emilia - Romagna, e che tali esiti sono stati approvati con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato, n. 3132 del 18 Dicembre 2018 «Aggiudicazione della gara per l'accensione di un mutuo venticinquennale con oneri di ammortamento a carico dello Stato per un importo di 350 milioni. Procedura di evidenza pubblica anche per conto della Regioni Lombardia e Veneto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici, in esito alla quale è risultata aggiudicataria Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Preso atto che la Commissione di gara ha iniziato e concluso i propri lavori, giungendo alla individuazione dell'affidatario nell'istituto di credito Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per un importo di 350 milioni ad un tasso pari all'EURIBOR 6 mesi maggiorato di uno spread pari all'1,972% per il periodo di utilizzo al tasso variabile e ad un tasso interest rate swap (EURIBOR a 6 mesi verso tasso fisso in euro a 15 anni) maggiorato di uno spread pari all'1,972% per il successivo periodo di ammortamento a tasso fisso all'Istituto di credito Cassa Depositi e prestiti s.p.a.; per importi così suddivisi nei tre lotti. Emilia- Romagna 92,3% pari ad euro 323.050.000,00, Lombardia 6,7% pari ad euro 23.450.000,00 e Veneto 1,0% pari ad euro 3.500.000,00, come da fedele verbale di gara;

Ritenuto alla luce di quanto sopra:

- di dover fare propri gli esiti di gara soprarichiamati;
- di dover approvare lo schema di contratto con Cassa Depositi e Prestiti Spa, risultante dalla soprarichiamata gara, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- al fine di perfezionare l'operazione finanziaria per l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1 comma 718 della legge 205/2017, di incaricare il Dott Roberto Cerretti, nato a Biella il 19 novembre 1962, CF CRRRRRT62S19A8590; alla sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Delegato per la Lombardia avv. Attilio Fontana, del sopracitato contratto di mutuo tra Cassa Depositi e Prestiti Spa ed il Commissario Delegato, per l'importo di € 23.450.000,00, per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, in conseguenza dell'aggiudicazione di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato n. 3132 del 18 dicembre 2018

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto dei contenuti del decreto 18 dicembre 2018, n. 3132 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato, mediante il quale sono stati approvati gli esiti della gara per l'affidamento di Servizi finanziari per l'attuazione dell'articolo 1, comma 718, della legge n. 205 del 2017, esperita ai sensi degli articoli 4 e 17 del d.lgs.

n. 50/2016 e smmii e tenutasi, in data 17 dicembre 2018, presso gli Uffici della Struttura Commissariale per il sisma del 2012, mediante la quale è risultata aggiudicataria Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per l'accensione di un mutuo venticinquennale con oneri di ammortamento a carico dello Stato per un importo di 350 milioni ad un tasso pari all'EURIBOR 6 mesi maggiorato di uno spread pari all'1,972% per il periodo di utilizzo al tasso variabile e ad un tasso interest rate swap (EURIBOR a 6 mesi verso tasso fisso in euro a 15 anni) maggiorato di uno spread pari all'1,972% per il successivo periodo di ammortamento a tasso fisso all'Istituto di credito Cassa Depositi e prestiti s.p.a.; per importi così suddivisi nei tre lotti. Emilia- Romagna 92,3% pari ad euro 323.050.000,00, Lombardia 6,7% pari ad euro 23.450.000,00 e Veneto 1,0% pari ad euro 3.500.000,00;

2. di approvare e fare proprio tale esito di gara,

3. di dare atto che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 74 del 6 giugno 2012 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, si procederà alla stipula del contratto di mutuo pari ad euro 23.450.000,00 da sottoscrivere con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;

4. di approvare lo schema di contratto di Mutuo, sulla base dello schema comunicato dal Ministero dell'economia e delle Finanze con nota prof n. DT 101524 del 3 dicembre 2018, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato all'erogazione a favore del Commissario Delegato di Regione Lombardia per il Sisma del maggio 2012, degli importi pari a € 23.450.000,00, ai sensi dell'articolo 43ter introdotto dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come sostituito dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5. di incaricare il dott. Roberto Cerretti, nato a Biella il 19 novembre 1962, CF CRRRRRT62S19A8590; a sottoscrivere il sopracitato contratto di mutuo tra Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ed il Commissario delegato, per l'importo di € 23.450.000,00, per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 della Regione Lombardia, conseguente all'aggiudicazione approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato n. 3132 del 18 dicembre 2018;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

_____ • _____

Repertorio

Raccolta

**CONTRATTO DI MUTUO
TRA
[Istituto Finanziatore]
E**

**Il Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto-
legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto
2012 n. 122 della Regione _____**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

In _____.

Avanti a me _____, Notaio/Ufficiale Rogante _____

SONO PRESENTI I SIGNORI

- _____, nata/o a _____ il _____, codice fiscale
_____, domiciliata/o per ragioni di ufficio in _____, _____, la/il
quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale
in rappresentanza di "_____" con sede in _____,
_____, capitale sociale Euro _____ interamente versato,
iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ al Numero R.E.A. _____,
codice fiscale n. _____, partita I.V.A. _____, PEC _____,
(di seguito indicata, per brevità, anche "_____" o "**Istituto finanziatore**"), in
virtù della procura rilasciata con atto a rogito del Notaio _____, notaio in
_____, in data _____ Repertorio n. _____, registrata
all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di _____,
regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese di _____
e della quale io Notaio/Ufficiale Rogante ho preso visione, ed al fine di dare
esecuzione alla Determinazione di _____ del _____ Prot.
_____ che si allega al presente atto sotto la lettera "_____";

- _____, nato a _____, il _____, codice fiscale
_____, domiciliato per la carica in _____,
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Commissario
delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 6 giugno 2012 n.
74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 della Regione
_____, codice fiscale _____, indirizzo PEC: _____
(di seguito denominato anche "**Commissario**" o "**Ente finanziato**"), tale nominato
_____, in forza dei poteri a lui spettanti ai sensi del citato
decreto-legge n. 74/2012 e dell'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, novellato
dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e al fine di dare
esecuzione a _____.

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io
Notaio/Ufficiale Rogante sono certo, entrambi di seguito congiuntamente
denominate anche "Parti", stipulano il seguente contratto

PREMESSO CHE

I - la legge n. 1 del 3 gennaio 1978, recante "*Accelerazione delle procedure per
l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali*" dispone

all'articolo 19 che *“a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dagli Enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori”*;

II - l'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come modificato con l'articolo 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 e da ultimo con l'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

- i limiti di impegno, iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative, sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti nonché di forniture di interesse nazionale, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;

- i contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie;

III - l'articolo 4, comma 177 bis, della legge n. 350/2003, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che l'utilizzo di contributi pluriennali - anche mediante attualizzazione - sia disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente;

IV - l'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

V - il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare n. 13 del 5 aprile 2004, ha disposto la disciplina sui limiti di impegno;

VI - il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare del 28 giugno 2005, ha disposto la disciplina esplicativa relativa alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi 71 - 77;

VII - il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare n. 15 del 28 febbraio 2007, ha stabilito le procedure da seguire per l'utilizzo dei contributi pluriennali, dando attuazione ai contenuti dei commi 511 e 512 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007);

VIII - l'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), concernente *“Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, il comma 1, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. n) 1), della legge 4 aprile 2011, n. 39, prevede che: *“Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.”*;

IX - il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare 24 maggio 2010, n. 2276, ha dettato la disciplina relativa agli *“Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)”*;

X - l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 (nel seguito il "**Decreto 74/2012**"), disciplina gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

XI - l'articolo 1, comma 2, del Decreto 74/2012 prevede che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di commissari delegati agli interventi;

XII - l'articolo 1, comma 4, del Decreto 74/2012 prevede che i Presidenti delle Regioni interessate coordinino le attività per la ricostruzione nelle regioni di rispettiva competenza a decorrere dall'entrata in vigore del predetto Decreto 74/2012 e per l'intera durata dello stato di emergenza con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge;

XIII - l'articolo 1, comma 5bis, del Decreto 74/2012, introdotto dall'articolo 11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, possano delegare le funzioni attribuite con il Decreto 74/2012 ai sindaci dei comuni e ai presidenti delle province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi nonché alle strutture regionali competenti per materia;

XIV - l'articolo 2, comma 1, del Decreto 74/2012 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, assegnandolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal medesimo Decreto 74/2012;

XV - l'articolo 2, comma 2, del Decreto 74/2012 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (nel seguito, **DPCM**), adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga stabilita la ripartizione del Fondo tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (nel seguito, il "**Fondo**") per le finalità previste dallo stesso decreto, nonché vengano determinati i criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate;

XVI - l'articolo 3 del Decreto 74/2012 prevede che i Commissari, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi i contributi per gli interventi ivi descritti;

XVII - l'articolo 3bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "*Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione*" (di seguito, l' "**Articolo 3bis**") prevede la possibilità che i contributi di cui al predetto articolo 3, comma 1, lett. a) del Decreto n. 74/2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, possano essere concessi sotto forma di finanziamenti agevolati;

XVIII - l'Articolo 3bis, comma 6, ha autorizzato la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013;

XIX - ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 12 febbraio 2014 (adottato ai sensi della norma richiamata al punto XV delle presenti Premesse) il Fondo è stato ripartito per gli anni 2013 e 2014 con assegnazione del 92,3% alla Regione Emilia-Romagna, del 6,7% alla Regione Lombardia e dell'1% alla Regione Veneto;

XX - l'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 ha prorogato al comma 2bis il termine di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui al Decreto 74/2012 fino al 31 dicembre 2018;

XXI - l'articolo 43ter introdotto dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come sostituito dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 (nel seguito: l' "**Articolo 43ter**"), ha previsto che in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possano essere autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale per il completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge 50/2017;

XXII - ai sensi dell'Articolo 43ter i commissari delegati delle regioni interessate possono stipulare i predetti mutui nel limite di complessivi 350 milioni di euro in termini di costo delle opere e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'Articolo 3bis sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa;

XXIII - ai sensi dell'Articolo 43ter le rate di ammortamento dei mutui così attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo Articolo 3bis, comma 6, integrate di nove milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro;

XXIV - con nota n. _____ del _____ il Commissario ha chiesto l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare apposito mutuo di durata massima venticinquennale ai sensi dell'Articolo 43ter;

XXV - il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto prot. n. _____ del _____, che si allega al presente atto sotto la lettera "_____" (di seguito, il "**Decreto**") ha autorizzato il Commissario all'utilizzo dei contributi pluriennali iscritti nel capitolo 7440 dello stato di previsione dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi nella misura e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 718, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, richiamato al precedente punto XXI delle presenti Premesse, assegnati alle singole regioni, in termini di quota annua dei contributi nonché di costo delle opere, secondo la ripartizione di cui al DPCM 12 febbraio 2014, citato al punto XIX delle presenti Premesse;

XXVI - i suddetti contributi sono finalizzati alla realizzazione degli interventi relativi agli "*Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Completamento del processo di ricostruzione pubblica delle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani*";

XXVII - il Decreto prevede, all'articolo 1, comma 2, che l'utilizzo dei contributi pluriennali avvenga mediante operazione finanziaria di attualizzazione con gli istituti finanziari abilitati che il Commissario è autorizzato a perfezionare al netto ricavo attivabile, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno;

XXVIII - ai sensi dell'articolo 3 del Decreto, l'erogazione delle somme finanziate avverrà gradualmente, in quote, a seguito della notifica all'Istituto finanziatore di motivate e documentate richieste scritte da parte del Commissario, secondo stati di avanzamento lavori (S.A.L.) o documenti giustificativi delle spese, certificati dal Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato;

XXIX - il Commissario ha effettuato una selezione, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., per l'individuazione dell'Istituto finanziario con il quale perfezionare un contratto di mutuo a valere sui contributi indicati al XXV delle presenti Premesse, e che sulla base di detta selezione - come da delibera allegata al presente atto sotto la lettera _____ - ha individuato l'Istituto finanziario _____ che ha offerto le migliori condizioni ;

XXX - con decreto n. _____ del _____, adottato ai sensi dell'articolo 2 del Decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, nella qualità di Amministrazione Pubblica Pagatrice, ha assunto l'impegno di spesa di Euro _____ a favore del Commissario per l'ammortamento del mutuo di cui al presente Contratto;

XXXI - il presente mutuo è assunto nel rispetto dei limiti massimi di tasso determinati ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge n. 23 dicembre 1998, n. 448;

XXXII - avuto presente il contributo pluriennale di Euro _____ (_____) decorrente dall'anno _____, nonché la prevista tempistica di realizzazione degli investimenti, che comporterà l'erogazione graduale del finanziamento e tenuto altresì conto del tasso applicabile, il finanziamento è attualmente valutabile in Euro _____ (_____) (_____), fermo restando l'importo massimo erogabile del mutuo a fronte degli investimenti indicati nel documento allegato al presente Contratto sotto la lettera _____;

XXXIII - il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Uffici II e V, con nota prot. n. DT101524 del 03.12.2018, che in copia fotostatica si allega al presente contratto sotto la lettera _____, ha espresso il proprio nulla osta sullo schema negoziale [e ha comunicato, nel rispetto dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i limiti massimi dei tassi fisso e variabile da applicare all'operazione finanziaria di cui al presente Contratto];

XXXIV - ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "*disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*" e con particolare riferimento all'articolo 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura alle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione sotto la lettera _____, il "Documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali.

Tutto ciò premesso, tra le anzidette costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

1. Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, devono ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

2.1. L'Istituto finanziatore si impegna a concedere al Commissario, che accetta, un finanziamento da perfezionarsi in una o più erogazioni fino all'importo massimo valutabile di Euro _____ (_____) il cui ammontare definitivo risulterà nell'atto di ricognizione di debito di cui al successivo articolo 5, da destinare alla realizzazione dei lavori di cui all'Allegato _____ [CIG-CUP].

2.2. L'erogazione della somma finanziata avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4.

Articolo 3

3.1. Il presente contratto sarà notificato, a cura di me Notaio/Ufficiale Rogante, entro 30 giorni dalla data odierna, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della prescritta registrazione dell'impegno di spesa a carico dei contributi pluriennali di cui in premessa. Ai sensi della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 28 giugno 2005 (pubblicata su G.U. n. 154 del 7 luglio 2005), lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, nella qualità di Amministrazione Pubblica Pagatrice, deve comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta notifica del contratto all'Istituto finanziatore, all'ente beneficiario del finanziamento e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento con nota di impegno ex articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii., sostanzialmente nella forma di cui al documento allegato sotto la lettera _____. Una copia del medesimo contratto, munita della relata di notifica, dovrà essere trasmessa all'Istituto Finanziatore.

Articolo 4

4.1. L'erogazione della somma finanziata, verificato che:

- risulti effettuata la registrazione dell'impegno di spesa di cui al precedente articolo 3;
- risulti pervenuta all'Istituto finanziatore la comunicazione dell'Amministrazione Pubblica Pagatrice dell'assunzione a proprio carico degli oneri relativi al pagamento delle rate di ammortamento del presente mutuo;
- risulti pervenuta la copia in forma esecutiva del presente contratto,

sarà effettuata dall'Istituto finanziatore al Commissario gradualmente, sulla base di attestazioni sugli stati di avanzamento dei lavori o documenti giustificativi delle spese, certificati dal Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato, nel rispetto della vigente normativa in materia, rilasciati all'Istituto finanziatore.

4.2. Sulla base di richieste motivate e documentate del Commissario, l'Istituto finanziatore anticiperà fino al [20%] dell'importo complessivo degli interventi afferenti il presente contratto, da recuperare proporzionalmente nel corso degli stati di avanzamento dei lavori, a fronte di specifici impegni di spesa relativi a progetti da realizzarsi e per attività propedeutiche alla esecuzione delle opere.

4.3. Acquisita la documentazione anzidetta e riscontrata la regolarità, l'Istituto

finanziatore, entro il 10° giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione della richiesta di erogazione del Commissario, procederà ad erogare al predetto Commissario la somma richiesta, nella contabilità speciale infruttifera intestata al Commissario presso la Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato.

4.4. A valere sulle predette erogazioni non è dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

4.5. Di ogni erogazione, come sopra effettuata, sarà data comunicazione, a cura dell'Istituto finanziatore, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Uffici II e V.

4.6. Il Commissario si obbliga a consegnare all'Istituto finanziatore, a fronte di ciascuna erogazione, apposito atto di quietanza.

4.7. Al fine della programmazione della tempistica e della quantificazione delle erogazioni, le Parti fanno riferimento al prospetto predisposto dal Commissario, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto e che si allega sotto la lettera _____.

4.8. Le Parti si danno reciprocamente atto che il "periodo di utilizzo" del presente mutuo termina il 31 dicembre 2022, salvo quanto previsto al successivo articolo 5. Nel corso del periodo di utilizzo saranno effettuate tutte le erogazioni del finanziamento stesso.

Articolo 5

5.1 Il mutuo dovrà essere rimborsato dal Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il pagamento di rate semestrali posticipate comprensive di capitale e interessi alle scadenze del 30 (trenta) giugno e 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, a cominciare dalla scadenza semestrale immediatamente successiva alla data in cui sia avvenuta la prima erogazione e fino al _____ a valere sui contributi annuali disponibili di cui ai punti XXV e XXXII delle Premesse al presente Contratto. Tutti i pagamenti a favore del Commissario di cui al presente atto devono essere effettuati mediante versamento sul c/c dedicato IBAN _____ acceso presso la Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato fatte salve eventuali future modifiche che saranno comunicate a cura del Commissario mediante lettera raccomandata a/r.

5.2 Gli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, calcolati sugli importi erogati e con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione, saranno determinati al tasso nominale annuo pari al tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters e rilevato alle ore 11.00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di Gestione dell'Euribor il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di ogni singola erogazione e, per i semestri successivi, la data di inizio dei semestri stessi, aumentato di _____ (_____) punti percentuali annui, [ovvero nel rispetto del limite massimo comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge n. 448/1998 con la nota citata al punto XXXIII delle Premesse del presente Contratto]. Tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi diviso 360 (trecentosessanta).

5.3 Durante il periodo di utilizzo, il versamento da effettuarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze all'Istituto finanziatore sarà imputato, per quota parte, a saldo degli interessi maturati nel corso di ogni singolo semestre e, per il residuo, a rimborso del capitale erogato.

Alla data dell'ultima erogazione si provvederà a determinare il tasso fisso nominale annuo che dovrà regolare il residuo debito in essere come risultante alla data di inizio del periodo semestrale di interessi immediatamente successivo a quello in cui avrà luogo l'ultima erogazione medesima.

5.4 Tale tasso fisso nominale annuo sarà pari al tasso per operazioni di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi vs tasso fisso) in Euro a ___ anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo bancario antecedente l'ultima erogazione del presente finanziamento, alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters, aumentato di _____ (_____) punti percentuali su base annua, [ovvero nel rispetto del limite massimo comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge n. 448/1998 con la nota citata al punto XXXIII delle Premesse del presente Contratto]. Tale tasso fisso nominale annuo sarà applicato sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni divisore 360 (trecentosessanta).

5.5 Il summenzionato residuo debito sarà, pertanto, rimborsato alle restanti scadenze semestrali al tasso fisso nominale annuo come sopra determinato, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, la cui entità semestrale non potrà essere superiore al versamento periodico del Ministero dell'economia e delle finanze predeterminato per legge in metà dell'importo dei limiti di impegno annuali.

5.6 All'atto di ciascuna erogazione richiesta dal Commissario, l'Istituto finanziatore verificherà - sulla base delle condizioni di mercato al momento della richiesta di erogazione, della data attesa per l'inizio della fase di ammortamento a tasso fisso e del profilo atteso per le erogazioni successive - la condizione che il residuo debito in essere dopo l'erogazione sia ammortizzabile in semestralità costanti comprensive di capitale e interessi a valere sui contributi annuali disponibili di cui ai punti XXV e XXXII delle Premesse al presente Contratto. L'importo richiesto potrà essere erogato qualora la condizione precedente sia soddisfatta. In caso contrario, l'Istituto finanziatore erogherà a saldo l'importo che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione su esposta.

5.7 Ai fini dell'erogazione della somma richiesta, il Ministero dell'economia e delle finanze comunicherà entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno durante il periodo di utilizzo ovvero entro una diversa data concordata tra lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto Finanziatore, l'ammontare dei contributi annuali disponibili per il pagamento della successiva rata semestrale.

5.8 Il Commissario si obbliga a pervenire con l'Istituto finanziatore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di utilizzo del finanziamento, al perfezionamento di un atto di ricognizione del debito di cui sarà fatta notifica, a tutti gli effetti di legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, che evidenzia gli importi erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, il piano di ammortamento, le quote di contributo annuale destinate al rimborso del risultante debito residuo che sarà erogato al tasso fisso, come determinato nel presente articolo.

5.9 Le Parti provvederanno, peraltro, a perfezionare, anche nel corso del periodo di utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e definire, ferme le condizioni pattuite, gli effetti sull'ammontare del finanziamento che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Decreto e nell'ammontare delle erogazioni come specificati nel documento allegato al presente atto sotto la lettera _____.

5.10 L'eventuale proroga del periodo di utilizzo previsto, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione degli investimenti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità previste dal Decreto. Ove il Commissario, a causa di slittamenti della tempistica di realizzazione dei programmi, ritenga di non poter utilizzare integralmente l'importo mutuato entro il previsto periodo di utilizzo, ne darà comunicazione all'Istituto finanziatore entro il termine massimo di 60 (sessanta)

giorni antecedenti la data di scadenza del periodo di utilizzo, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

5.11 Della suddetta circostanza il Commissario darà quindi pronta comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con posta elettronica certificata indirizzata, per conoscenza, all'Istituto finanziatore fornendo giustificate e valide motivazioni tecniche dei ritardi nella realizzazione delle opere, unitamente alla documentazione relativa al completamento del/dei progetto/i interessato/i dagli slittamenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze valuterà, pertanto, la possibilità di consentire, con la condivisione dell'Istituto finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutate, da regolarsi alle condizioni già previste nel presente articolo.

5.12 L'eventuale proroga del periodo di utilizzo, sempre con l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e la condivisione dell'Istituto finanziatore, potrà, altresì, essere determinata da modifiche e integrazioni apportate dal Ministero dell'economia e delle finanze stesso al programma degli interventi finanziati con il presente contratto.

Articolo 6

6.1 Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze previste, dovranno essere corrisposti all'Istituto finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso contrattuale via via dovuto, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale per anno.

6.2 Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Articolo 7

7.1 Tutti i pagamenti dovuti ai termini del precedente articolo 5 dovranno essere effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore dell'Istituto finanziatore a valere sui contributi pluriennali di cui ai punti XXV e XXXII delle Premesse del presente Contratto.

7.2 A tal fine l'Istituto finanziatore provvederà a trasmettere al Commissario e al Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni scadenza, almeno 45 giorni antecedenti la stessa, gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l'indicazione delle modalità di accredito.

Articolo 8

8.1 Le rate di interessi e capitale e ogni altra somma comunque dovuta all'Istituto Finanziatore devono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere.

8.2 L'Istituto finanziatore dovrà, pertanto, esser tenuto indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura, diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire l'Istituto finanziatore medesimo in diretta dipendenza della presente operazione.

Articolo 9

9.1 Il presente mutuo potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, con

un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in corrispondenza della scadenza di una rata.

9.2 L'esercizio di tale facoltà comporterà, oltre a quanto dovuto all'Istituto finanziatore a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione:

- per la prima fase, il pagamento di una penale in misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente;
- per la seconda fase, un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue, calcolate al tasso di cui al precedente articolo 5, e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'IRS - Interest Rate Swap - di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS – calcolato sulla base della curva dei tassi "swap" lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata – relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo.

Articolo 10

10.1 L'Istituto finanziatore avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, delle somme dovute all'Istituto finanziatore in dipendenza del presente contratto;
- mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

10.2 A tale risoluzione di cui al precedente comma 1 conseguirà, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall'Istituto finanziatore, con le spese e gli interessi - anche di mora – maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo - a titolo degli oneri sostenuti dall'Istituto finanziatore medesimo in relazione al mancato utilizzo della provvista dallo stesso effettuata per la concessione del presente finanziamento - fin da ora convenzionalmente determinato nella misura forfetaria dell'1% (uno per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione. Dovranno, inoltre, essere rimborsati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall'Istituto finanziatore in ordine alla chiusura anticipata dell'operazione, compresi gli oneri derivanti all'Istituto finanziatore dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui al precedente articolo 9.2.

10.3 Costituisce altresì clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservanza, in capo alle Parti, degli obblighi assunti dalle medesime con il presente contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, da intendersi qui integralmente richiamata. A tal fine si indica il C.I.G. master 771206555D

Articolo 11

11.1 Nell'ipotesi in cui nel corso della durata del presente contratto dovessero verificarsi impedimenti alla completa realizzazione dell'investimento finanziato con il presente contratto di mutuo saranno comunque corrisposte all'Istituto finanziatore - a fronte delle *tranches* erogate - le somme dovute per il rimborso degli oneri per capitale ed interessi relativi a tali *tranches*, con le modalità di cui al medesimo articolo 5 del presente contratto.

Articolo 12

12.1 L'istituto finanziatore si impegna, con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2010, n. 2276, a comunicare ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n) sub 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del presente contratto entro 30 (trenta) giorni dallo stesso, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata .

Articolo 13

13.1 Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi:

- l'Istituto finanziatore presso la propria sede in _____;
- il Commissario presso la propria sede in _____;
- e, in mancanza, presso il Comune delle rispettive città, ai sensi dell'art. 141 c.p.c.

Articolo 14

14.1 Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione del presente Contratto, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali , e tratteranno i dati per (a) finalità connesse e strumentali all'esecuzione di quanto previsto dal Contratto, (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di una delle Parti o di terzi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.

14.2 La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità ex lett. (a) e (d) di cui al precedente comma 1 del presente articolo è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione del Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte delle Parti di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto con la clientela. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b) e (c) di cui al precedente comma 1 del presente articolo, la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di una delle parti e/o di terzi: in questi casi, seppure il conferimento dei dati delle Parti non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire il presente Contratto.

Articolo 15

15.1 Le spese di stipula del presente contratto quelle inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio della copia in forma esecutiva e delle copie autentiche occorrenti nonché quelle di notifica, sono a carico dell'Istituto finanziatore.

15.2 Il contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, articolo 15 e seguenti e in particolare l'esenzione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) del D.P.R. medesimo.

15.3 Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente atto ed ai connessi atti di erogazione e quietanza, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 16

16.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, articolo 1, comma 2°, lettera b), l'Istituto finanziatore non è tenuto alla presentazione della documentazione di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni.